



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 133 del 22/03/2017 - 07/06/2017 Udienza pubblica del 22/03/2017
Massima n.1	<p>Titolo : Lavoro – Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri – Proroga contratti a tempo determinato - Asserita violazione della normativa statale di riferimento – Inammissibilità.</p> <p>Testo : E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 9 della legge della Regione Siciliana 17 marzo 2016, n.3, trasferita sul testo vigente dell'art. 3, comma 9, della legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2016, n.27, promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento all'art. 4, commi 9 e 9 bis del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125. Il ricorrente, infatti, oltre a non indicare il parametro costituzionale che sarebbe stato leso, opera una ricostruzione solo parziale del quadro normativo statale, limitandolo al solo d.l. n. 101/2013, senza considerare che la successiva legge 23 dicembre 2014, n.190, all'art. 1, comma 426, prevede lo stesso termine indicato dalla legge regionale censurata (31 dicembre 2016).</p>
Note :	<p>Atti oggetto del giudizio : Art. 27, comma 9 della legge della Regione Siciliana 17 marzo 2016, n.3, trasferita sul testo vigente dell'art. 3, comma 9, della legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2016, n.27</p> <p>Parametri costituzionali :</p> <p>Altri parametri e norme interposte : Art. 4, commi 9 e 9 bis del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125</p>



	Art. 1, comma 426 della legge 23 dicembre 2014, n.190
Massima n.2	<p>Titolo : Lavoro – Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri - Proroga contratti a tempo determinato – Mancata copertura finanziaria - Asserita violazione della normativa statale di riferimento – Non fondatezza.</p> <p>Testo : Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 9 della legge della Regione Siciliana 17 marzo 2016, n.3, trasferita sul testo vigente dell'art. 3, comma 9, della legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2016, n.27, promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento all'art. 81, terzo comma, della Costituzione, considerato che, per la proroga dei contratti per il biennio 2017-2018, l'art. 3, comma 12, della legge regionale siciliana n.27/2016, ha destinato specifiche risorse e che il ricorrente, sulla adeguatezza delle stesse, non ha formulato specifiche osservazioni.</p>
NOTE :	<p>Atti oggetto del giudizio : Art. 27, comma 9 della legge della Regione Siciliana 17 marzo 2016, n.3, trasferita sul testo vigente dell'art. 3, comma 9, della legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2016, n.27.</p> <p>Parametri costituzionali : Art. 81, terzo comma, della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte : Art. 1, comma 426 della legge 23 dicembre 2014, n.190</p>

Redattore: D.ssa Maria Laura Nantista
Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

